



# **COMUNE DI BUSSOLENO**

Città Metropolitana di Torino

Area Demografica e Attività Produttive

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E D'AFFEZIONE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_ del 16.12.2024

## **Titolo I – PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
7. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

## **Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 2 – Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali d'affezione è tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
  - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale se previsto dalla legislazione vigente;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale prole;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

### **Art. 3 – Divieti e prescrizioni**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In parti colare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione se non per tempi minimi e valutate le condizioni climatiche del momento.
13. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
14. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
15. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantir loro un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dalla norma o comunque atte a garantire un adeguato benessere dell'animale.
16. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni ed è vietato impedirne la detenzione nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
17. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
18. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collaria punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale, che non deve inoltre arrecare disturbo della quiete pubblica.
19. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
20. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
21. E' vietato vendere animali ai minorenni.
22. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
23. E' vietato, su tutto il territorio comunale, fare esplodere petardi, botti, fuochi di artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attività di questi e similari può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.  
E' fatto salvo il ricorso allo spettacolo pirotecnico per la festa patronale, promosso e organizzato dall'Amministrazione Comunale.
24. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale (tipo allevamenti da reddito).

#### **Art. 4 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi specie animale, sia domestica che selvatica, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico,
2. E' vietato lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persone inesperte o inidonee, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

#### **Art. 5 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della ASL. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'ASL sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Obbligo di soccorso**

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con lesioni a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinveni un animale ferito.

#### **Art. 7 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio, soprattutto in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali a cui sono esposti, E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 gg.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1. saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli sia adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate.

#### **Art. 9 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidò**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovr  fare tempestiva denuncia entro 48ore alla Polizia Municipale che lo comunicher  al Servizio Veterinario ASL competente per territorio. In caso di smarrimento di un cane l'obbligo di denuncia pu  essere assolto comunicandolo attraverso l'apposito modulo online sul sito [www.arvetpiemonte.it](http://www.arvetpiemonte.it).
2. Chiunque rinventa animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti   tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Municipale. In caso di non reperibilit  della Polizia Municipale la comunicazione pu  essere fatta al canile sanitario competente per territorio se l'animale vagante   un cane; in orario serale, notturno e festivo   possibile chiamare il 118 richiedendo l'intervento del canile sanitario se l'animale vagante   un cane oppure del Servizio Veterinario ASL di pronta disponibilit  se trattasi di specie ad indirizzo zootecnico.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, pu  effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

#### **Art. 10 – Attivit  e Terapie Assistite con Animali (Pet Therapy)**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attivit  di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attivit  dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attivit  non potr  essere conseguita a danno della salute e dell'integrit  degli animali.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attivit  assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA)   vietato l'utilizzo di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

#### **Art. 11 – Allevamento ed esposizione di animali.**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attivit  commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, fatta eccezione
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

### **Titolo III**

#### **LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 12 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico esui mezzi di trasporto pubblico**

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente   consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonch  ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo,   consentito il libero accesso di cui al comma 1. purch  obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilit  del proprietario e del detentore che adoter  gli accorgimenti necessari. Per i gatti   obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Viene concessa la facolt  di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non   consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura e nelle case di riposo per far visita ai proprietari ricoverati. Parimenti in tali strutture è consentito l'accesso ai gatti all'interno di apposito trasportino e, una volta liberati, tenuti a pettorina e guinzaglio onde evitare fughe, previa autorizzazione da parte dei responsabili delle strutture.

#### **Art. 13 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL per aggressività non controllata, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1. mediante guinzaglio e con museruola indossata. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo sono responsabili del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

#### **Art. 14 - Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono venire individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 22.

### **Titolo IV - CANI**

#### **Art. 15 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. E' vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

#### **Art. 16 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per aggressività non controllata, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola indossata.

#### **Art. 17 – Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
2. Sempre al fine della preservazione del decoro e onde evitare odori sgradevoli, gli accompagnatori dei cani sono devoti portare con sé una bottiglietta d'acqua per dilavare le urine emesse al di fuori degli spazi di terra, spazi verdi e aree attrezzate.

#### **Art. 18 – Sterilizzazione**

1. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.

### **Titolo V - GATTI**

#### **Art. 19 - Tutela dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

#### **Art. 20 - Compiti dell'Azienda ASL**

1. L'Azienda ASL provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie feline.

#### **Art. 21 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Sportello comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 22 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

#### **Art. 23 - Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 – Sanzioni**

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto da altra normativa.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982,

n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza.

4. Al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, la competente Commissione per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione e alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente Regolamento affluiscono in uno specifico capitolo destinato al finanziamento di opere o iniziative destinate a favorire e migliorare la corretta convivenza uomo-animali.

6. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo.

### **Art. 25 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, al GEV (Guardie ecologiche volontarie), ed eventualmente tutti gli enti interessati (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia della Città Metropolitana, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali).

2. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

### **Art. 26 - Incompatibilità e abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso contrarie e incompatibili.